

Regolamento del Comune di Roveredo sul trattamento dei rifiuti

I. Applicazione

Art. 1 Campo di validità e scopo

¹ Il presente regolamento è valido per tutto il territorio comunale. Sulla base della legge edilizia e del piano generale d'urbanizzazione esso regola, per quanto di pertinenza del Comune, l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovo ed il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché i rapporti fra Comune e popolazione.

² Il regolamento mira a garantire uno smaltimento dei rifiuti prodotti nel Comune in modo rispettoso dell'ambiente. Per quanto di pertinenza del Comune, esso regola il trattamento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti soggetti a controllo.

³ Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per i posti di raccolta e gli impianti di compostaggio pianificati e realizzati nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.

⁴ I termini utilizzati in tutto il regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile.

Art. 2 Compiti del Comune

¹ Il Comune adempie tutti i compiti relativi al trattamento dei rifiuti che gli spettano in base al diritto federale e cantonale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti alla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (in seguito: CRER).

² Il Comune gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, incluse le piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Esso allestisce e gestisce i posti pubblici di raccolta e smaltisce i rifiuti raccolti. Spetta pure al Comune regolare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con il con "Regolamento sul finanziamento" e alle relative disposizioni di attuazione della CRER.

³ Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici nelle fattorie, negli orti, nei giardini o in posti di compostaggio decentralizzati nei quartieri. Se necessario, esso allestisce e gestisce un impianto di compostaggio per i rifiuti compostabili che non possono essere smaltiti in modo decentralizzato o in altro modo rispettoso dell'ambiente.

⁴ Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, il Comune collabora con la CRER, con gli altri Comuni, con i privati e con le istanze federali e cantonali.

⁵ Il Municipio può attribuire per via contrattuale singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o ad imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza della CRER.

Art. 3 Informazione e consulenza

¹ Il Municipio, in collaborazione con la CRER, provvedere all'informazione ed alla consulenza al pubblico, nell'intento di diminuire la quantità dei rifiuti, di riutilizzarli sensatamente e di trattarli e smaltirli in modo ecologicamente sostenibile. Il Municipio designa un servizio di consulenza per i rifiuti.

² Il servizio di consulenza per i rifiuti consiglia le economie domestiche e le imprese per quanto concerne la riduzione dei rifiuti nonché il recupero e lo smaltimento sostenibile degli stessi.

Art.4 Riserva del diritto superiore

¹ Sono riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale, nonché quelle della CRER.

² Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.

II. Trattamento dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Art. 5 Genere di rifiuti

¹ Il presente regolamento fa distinzione fra rifiuti urbani, ulteriori rifiuti, rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con e senza obbligo di modulo di accompagnamento.

² Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, nonché i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

³ Sono considerati ulteriori rifiuti i rifiuti aziendali specifici provenienti dalle imprese di servizio, dalle aziende artigianali e dagli stabilimenti industriali che non risultano di composizione analoga a quella dei rifiuti urbani.

⁴ Sono considerati rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con e senza obbligo di modulo di accompagnamento quelli designati come tali nell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).

Art. 6 Obblighi della popolazione e delle aziende

¹ Ognuno è tenuto a limitare la produzione di rifiuti.

² Chi produce rifiuti è tenuto a separarli, a conservarli separatamente, a utilizzarli o smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente e ecologicamente sostenibile secondo le prescrizioni del presente regolamento, dello statuto e dei regolamenti della CRER e quelle del diritto superiore della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 Divieti

¹ È vietato depositare o sotterrare rifiuti di qualsiasi genere sulla proprietà pubblica o privata senza una relativa autorizzazione. Il compostaggio è autorizzato su suolo privato.

² È vietata l'immissione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.

³ È vietato bruciare rifiuti. Rifiuti naturali asciutti provenienti dal bosco, dai campi, dai giardini o dagli orti possono essere bruciati al di fuori degli insediamenti abitativi solo se la loro combustione produce poco fumo, previo accordo del Municipio.

⁴ I rifiuti solidi urbani possono essere trasportati per il loro smaltimento al di fuori del territorio comunale solo con l'autorizzazione del Municipio.

⁵ È vietato utilizzare i cestini pubblici in modo abusivo, cioè in alternativa al corretto smaltimento dei rifiuti privati.

Art. 8 Commissioni ed incarichi del Comune

¹ Al momento di acquistare prodotti per l'uso proprio o di attribuire degli incarichi pubblici, il Comune bada affinché la produzione di rifiuti sia ridotta nel limite del possibile.

² Esso promuove la valorizzazione dei rifiuti, dando nel limite del possibile la preferenza ai prodotti riciclabili, rispettivamente riutilizzabili.

³ Il Municipio provvede affinché lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla costruzione, dall'esercizio e dalla manutenzione degli edifici e degli impianti comunali avvenga in maniera conforme alla legge. Esso provvede pure ad uno smaltimento appropriato dei rifiuti idonei al compostaggio e al riciclaggio.

2. Posti di raccolta

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite nel quadro della pianificazione di urbanizzazione. La procedura si conforma alle disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio. In assenza di indicazioni sufficientemente dettagliate nella pianificazione di urbanizzazione i singoli posti di raccolta vengono definiti dal Municipio.

Art. 10 Posti di raccolta privati

¹ In caso di progetti di costruzione di grandi dimensioni, di piani di area o di piani quartiere il Municipio può ordinare posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio prende le disposizioni necessarie nella licenza edilizia e nelle procedure di piano di area e di quartiere.

² In caso di edifici o impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

³ Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta privati esistenti in cambio di una partecipazione adeguata alle spese, per quanto questo sia ragionevolmente esigibile dal proprietario. L'indennità è fissata dal Municipio.

Art. 11 Allestimento

¹ I posti di raccolta vanno designati in modo tale da essere accessibili ai veicoli addetti al servizio di raccolta. I rifiuti devono essere depositati in modo ordinato.

² Per la progettazione e la realizzazione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione dei rifiuti" della CRER.

³ Se le circostanze lo richiedono, vanno adottati dei provvedimenti di natura edilizia a protezione dei posti di raccolta. Il Municipio può prescrivere la loro protezione mediante tettoie o apposite costruzioni per i rifiuti.

⁴ I posti di raccolta ubicati in superficie, nonché i posti di raccolta privati per più edifici o interi quartieri, vanno di regola protetti da tettoia o allestiti in apposite costruzioni per i rifiuti. Essi vanno inseriti adeguatamente nel contesto architettonico e stradale locale.

Art. 12 Manutenzione e rinnovo

¹ La manutenzione ed il rinnovo dei posti di raccolta sono compiti dei proprietari.

² I posti di raccolta privati vanno costantemente mantenuti in buono stato e puliti regolarmente; durante l'inverno vanno sgomberati dalla neve e dal ghiaccio. Il Municipio dispone i provvedimenti necessari qualora l'obbligo di manutenzione sia disatteso, con spese a carico degli inadempienti.

3. Servizio di raccolta

Art. 13 Presa in consegna dei rifiuti

¹ Il Comune è obbligato a prendere in consegna e a trattare in modo rispettoso dell'ambiente tutti i rifiuti urbani, nonché piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Sono riservati gli **art. 29 cpv. 3**, la presa in consegna di rifiuti da parte della CRER e l'obbligo di ripresa in consegna di produttori e commercianti designati secondo il diritto federale.

² Riservate le disposizioni della CRER, spetta al Municipio decidere se rinunciare alla raccolta di determinati rifiuti dal momento che per la raccolta e l'utilizzazione degli stessi l'economia privata mette a disposizione un sistema di raccolta e di smaltimento funzionale.

³ L'obbligo di presa in consegna da parte del Comune, riservate le disposizioni della CRER, non sussiste dal momento che sono a disposizione dei servizi di raccolta privati assoggettati all'obbligo della presa in consegna in base ad una relativa autorizzazione.

⁴ Gli scarti alimentari e di cucina provenienti da mense, ristoranti, grotti, ecc. prodotti in grande quantità, così come carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.) sono esclusi dal servizio di raccolta. Essi devono essere consegnati ad una ditta o a centri di raccolta autorizzati al loro trattamento. Eventuali spese sono a carico del privato.

Art. 14 Diritti in merito ai rifiuti

¹ Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste un diritto d'indennizzo. L'ulteriore diritto di disporre spetta esclusivamente al Comune, rispettivamente alla CRER.

² Chi consegna dei rifiuti è responsabile per i danni particolari e le conseguenze che ne possono derivare fino allo smaltimento completo degli stessi.

Art. 15 Obbligo d'utilizzo

¹ L'utilizzo dei punti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatorio.

² Tutte le economie domestiche e le aziende sono obbligate a smaltire i propri rifiuti facendo capo al servizio di raccolta nella misura in cui il diritto superiore o il presente regolamento non contengano prescrizioni di diversa natura.

³ In casi speciali il Municipio, in accordo con la CRER, può autorizzare lo smaltimento privato dei rifiuti.

Art. 16 Piano di raccolta dei rifiuti

Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo allestito dalla CRER.

Art. 17 Rifiuti raccolti separatamente (rifiuti urbani recuperabili)

¹ I detentori devono suddividere e conservare fino al momento della consegna i rifiuti che vengono raccolti separatamente o ripresi a scopo di riciclaggio o di smaltimento rispettoso dell'ambiente come p.es. la carta, il cartone, PET, il vetro, le lattine, l'alluminio, i tessili, i metalli, i rifiuti idonei al compostaggio, gli apparecchi elettrici ed elettronici, i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con e senza obbligo di modulo di accompagnamento.

² Chi produce rifiuti per il compostaggio è tenuto a smaltirli in proprio nell'orto, nel giardino o in un impianto di quartiere in modo ordinato senza importunare il vicinato oppure a consegnarli secondo le indicazioni del Comune in un impianto di smaltimento conforme alle leggi.

³ Gli altri rifiuti raccolti separatamente vanno approntati per la raccolta in base al piano di raccolta, depositati negli appositi contenitori collocati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai servizi di raccolta designati dal Comune o dalla CRER, oppure riconsegnati a chi ha l'obbligo del loro smaltimento.

⁴ Il Municipio, d'intesa con la CRER, organizza la raccolta separata conformemente all'art. 13 dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600).

Rifiuti urbani misti

Art. 18 Immondizie

¹ I rifiuti urbani misti (immondizie) provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende vanno depositati da chi li produce, in sacchi contrassegnati CRER nei posti di raccolta o introdotti nei contenitori predisposti a tale scopo (es. container).

² Il Municipio designa le aziende, le case d'abitazione private, nonché gli edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse autorizzati ad usufruire di contenitori privati.

³ Possono essere usati esclusivamente contenitori autorizzati dalla CRER. L'acquisto, la pulizia e la manutenzione dei contenitori collettivi spettano a coloro che ne usufruiscono.

Art. 19 Rifiuti ingombranti

I rifiuti urbani combustibili, non riciclabili, che non possono essere raccolti separatamente e non possono essere depositati in sacchi delle immondizie o in contenitori, vanno consegnati al servizio per la raccolta degli ingombranti, secondo le direttive del Comune e della CRER.

Art. 20 Apparecchi elettrici ed elettronici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati con gli altri rifiuti. Essi vanno consegnati dai proprietari a coloro che sono obbligati alla loro ripresa (p.es. punti di vendita dei rispettivi prodotti) o ad un posto pubblico di raccolta.

Art. 21 Rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo con e senza obbligo di modulo di accompagnamento

¹ I rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con e senza obbligo di modulo di accompagnamento non possono essere mischiati con gli altri rifiuti.

² Le economie domestiche possono consegnare i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo unicamente a imprese di smaltimento titolari di un'apposita autorizzazione, in posti di raccolta designati dalle autorità e in punti vendita del commercio al dettaglio, se si tratta di prodotti che forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti speciali dalle economie domestiche (ad. es. mercati specializzati o farmacie), se possibile negli imballaggi originali.

³ Il Comune, d'intesa con la CRER, organizza la raccolta di piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende artigianali che non possono essere restituiti. I posti di raccolta sono designati dal Municipio in accordo con la CRER e resi noti periodicamente.

⁴ Le grandi quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti da imprese di servizio, aziende artigianali o stabilimenti industriali vanno smaltiti da chi li produce in modo rispettoso dell'ambiente a proprie spese.

4. Impianti per i rifiuti

Art. 22 Impianti del Comune

Il Comune, in accordo con la CRER, allestisce e gestisce gli impianti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli ulteriori rifiuti, come impianti di compostaggio e depositi intermedi.

Art. 23 Impianti di compostaggio privati

¹ I proprietari o le proprietarie di immobili a scopo abitativo possono essere obbligati dal Municipio ad allestire, mantenere e rinnovare impianti di compostaggio ubicati sui propri fondi.

² Gli impianti vanno messi a disposizione di tutti gli inquilini.

³ Il Municipio stabilisce i parametri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'allestimento degli impianti privati.

III. Finanziamento

1. Spese del Comune

1.1. Generale

Art. 24 Tipi di tasse

¹ Per far fronte alle spese derivanti dal trattamento dei rifiuti vengono prelevate delle tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità.

² Tali tasse si compongono di una tassa base riscossa annualmente e da un'ulteriore tassa commisurata alla quantità dei rifiuti consegnati.

³ La tassazione avviene secondo il presente regolamento, nonché al "Regolamento sul finanziamento" e alle relative disposizioni di attuazione della CRER.

⁴ Il Comune si assume, a carico della gestione ordinaria, una parte dei costi qualora il prelievo di tasse sufficienti per la copertura dei costi e conformi al principio della causalità non permetta lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in modo rispettoso dell'ambiente.

⁵ Il conto finanziario per il trattamento dei rifiuti è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

1.2. Tassa base

Art. 25 Principio

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione (costi che risultano in modo ampiamente indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti) e di tutti i costi derivanti dalla gestione di rifiuti provenienti da raccolte separate.

² Essa è fissata e prelevata secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 26 Assoggettamento

¹ Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

² L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali si fruisce dei servizi comunali.

Art. 27 Calcolo

¹ Il Municipio determina l'ammontare della tassa di base annua (IVA inclusa) mediante ordinanza entro i seguenti limiti:

Economie domestiche	Tassa minima	Tassa massima
Residenze primarie, per persona sola	CHF 50.00	CHF 150.00
Residenze primarie, per due o più persone	CHF 100.00	CHF 300.00
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un posto letto	CHF 25.00	CHF 75.00
Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due e più posti letto	CHF 50.00	CHF 150.00

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Ogni persona fisica o giuridica che ha attività economiche accessorie presso economie domestiche	CHF 50.00	CHF 150.00
Esercizi pubblici (ristoranti, bar, grotti, take-away, ecc.)	CHF 200.00	CHF 600.00
Alberghi, B&B, ecc. da 1 a 5 posti letto	CHF 300.00	CHF 900.00
Alberghi, B&B, ecc. da 6 e più letti	CHF 500.00	CHF 1'500.00
Organizzazioni religiose	CHF 200.00	CHF 600.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, fino a 5 unità lavorative	CHF 200.00	CHF 600.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, fino da 6 a 15 unità lavorative	CHF 500.00	CHF 1'500.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini,	CHF 1'000.00	CHF 3'000.00

depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, da 16 unità lavorative in poi		
Scuole e istituti scolastici	CHF 1'000.00	CHF 3'000.00
Grandi magazzini, centri commerciali	CHF 6'000.00	CHF 9'000.00
Ospedali, istituti di cura, case anziani	CHF 4'000.00	CHF 6'000.00

² Esso adegua periodicamente l'ammontare delle tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 28 Esigibilità e riscossione

¹ La tassa base è fatturata per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene conteggiata a partire dal primo mese che precede il cambiamento di situazione e prelevata *pro rata temporis*.

² La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Art. 29 Tassa supplementare per considerevoli quantità di rifiuti da aziende

¹ Il Comune preleva una tassa supplementare commisurata alla quantità nei casi in cui aziende producono considerevoli quantità di rifiuti raccolti separatamente e per i quali la tassa base dovuta dall'azienda, nel singolo caso, risulta evidentemente insufficiente per coprire i costi di smaltimento.

² L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio al fine della copertura dei costi di smaltimento a carico del Comune.

³ Se le premesse per la riscossione di una tassa supplementare sono adempiute, le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono essere obbligate dal Municipio a smaltire i rifiuti raccolti separatamente a proprie spese e conformemente alla legge, anziché versare una tassa supplementare.

1.3. Tasse commisurate alla quantità

Art. 30 Principio, riscossione e calcolo

¹ Le tasse commisurate alla quantità sono prelevate sotto forma di tassa sul sacco e di tassa sul contenitore.

² Esse sono pagate mediante l'acquisto dei sacchi e di sigilli per recipienti contrassegnati dalla CRER. Le tasse commisurate alla quantità possono essere prelevate anche direttamente secondo il numero dei colli, il peso o il volume.

³ Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dalla CRER. I sigilli per recipienti contrassegnati dalla CRER devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dalla CRER e i recipienti senza sigilli contrassegnati dalla CRER non vengono né raccolti né svuotati.

⁴ L'ammontare delle diverse tasse è determinato secondo gli importi indicati nel relativo tariffario CRER e viene pubblicato dal Municipio tramite ordinanza.

1.4. Rimedi legali

Art. 31 Opposizioni

¹ Opposizioni contro le decisioni relative alla tassa base ed altri reclami in connesso con il prelievo delle tasse commisurate alla quantità o delle tasse per prestazioni speciali sono da inoltrare al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione.

² Se il prelievo delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, l'opposizione va inoltrato entro 30 giorni dal recapito della fattura; negli altri casi esso va inoltrato entro 30 giorni dal pagamento delle tasse.

³ Il Municipio esamina l'opposizione e rilascia in merito una decisione motivata.

2. Impianti privati

Art. 32 Impianti privati

¹ Il finanziamento di posti di raccolta e di impianti privati per i rifiuti spetta ai privati.

² Qualora gli impianti privati servano a più di un immobile, tutti i relativi costi vanno ripartiti dai privati stessi. È riservata all'autorità edilizia la facoltà di ripartire i costi tra gli interessati nelle procedure di piano d'area o piano di quartiere; tale facoltà è riservata anche in caso di posti di raccolta o impianti di compostaggio privati da allestire, rispettivamente da utilizzare in comune su ordine dell'autorità edilizia.

IV. Esecuzione, disposizioni penali e costi amministrativi

Art. 33 Applicazione

¹ Spetta al Municipio provvedere all'applicazione del presente regolamento, nonché delle prescrizioni federali e cantonali sul trattamento dei rifiuti urbani, nella misura in cui non risulti competente un'altra autorità o la CRER.

² Il Municipio rilascia le necessarie disposizioni esecutive.

³ Se necessario, esso può far capo a consulenti esperti in materia.

Art. 34 Disposizioni penali

¹ Le infrazioni contro il presente regolamento, o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite con multe fino a CHF 5'000.00, a condizione che esse si riferiscano a prescrizioni o disposizioni relative alla raccolta, al deposito, all'utilizzazione o allo smaltimento di rifiuti e non ricadano sotto la legislazione della Confederazione o del Cantone.

² In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.

³ La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo il cpv. 1 spetta al Municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concesso il diritto di essere sentite prima dell'emanazione della decisione.

Art. 35 Costi amministrativi

Per il trattamento, la redazione e la comunicazione delle proprie decisioni il Municipio riscuote tasse per un importo massimo di CHF 500.00.

V. Disposizioni finali

Art. 36 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento è stato deciso il gg.mm.aaaa dal Consiglio comunale, ed è sottoposto al referendum facoltativo. Esso entra in vigore il 1. gennaio 2023.

² Le sue prescrizioni sono applicabili a tutte le richieste, a tutti i progetti di costruzione ed a tutte le attività pianificatorie che non sono ancora autorizzate, rispettivamente approvate al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Le tasse sui rifiuti sono prelevate secondo il presente regolamento la prima volta nell' anno 2023.

³ Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare il regolamento concernente la gestione dei rifiuti del 22 settembre 2002.

PER IL COMUNE DI ROVEREDO:

Il Sindaco: Il Segretario: